



# CITTA' DI ARZIGNANO

PROVINCIA DI VICENZA

## CONSIGLIO COMUNALE

### Verbale di deliberazione n. 104 del 21/12/2021.

Adunanza di prima convocazione - sessione ordinaria - seduta pubblica

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – NUOVA IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022**

L'anno duemilaventuno addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
BEVILACQUA ALESSIA	X		MARZOTTO TOMMASO		AG
ZORZIN MADDALENA	X		MASTROTTO GIULIA	X	
BESCHIN DANIELE	X		PASETTO ALESSIA	X	
CARLOTTO MICHELE		AG	PIEROPAN MATTIA	X	
CARULLI MARIANNA	X		SARTORI ANNA	X	
CAZZAVILLAN MARCO	X		STECCANELLA NICOLA	X	
GENTILIN GIORGIO	X		STERLE NICOLO'	X	
LOVATO DEMIS	X		ZUFFELLATO MARIO	X	
MAGNABOSCO PIETRO		AG			

Presenti: 14 - Assenti: 3

Risultano inoltre presenti i seguenti assessori:

DAL LAGO VALERIA, FRACASSO GIOVANNI, LOVATO GIOVANNI, MARCIGAGLIA ENRICO, MASIERO RICCARDO.

Il Segretario Generale, Pasquale Finelli, assiste alla seduta.

Il Presidente del Consiglio Comunale Maddalena Zorzin, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Scrutatori: Cazzavillan Marco, Zuffellato Mario e Pieropan Mattia.

Il resoconto della seduta in formato audio digitale è depositato agli atti della segreteria, che ne cura la conservazione, ed è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune in libera consultazione, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

I consiglieri Beschin Daniele e Mastrotto Giulia partecipano alla seduta in videoconferenza, in collegamento audio e video, conformemente a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio comunale del 30 aprile 2020, prot. n. 15988.

Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona il Sindaco Alessia Bevilacqua:

“La Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, nei commi da 738 a 783 dell'art. 1, ha definito una nuova disciplina dell'imposta municipale propria, abrogando contestualmente la normativa precedente e disponendo, tra l'altro, l'unificazione dei due tributi previgenti (IMU e TASI). La nuova imposta viene definita “Nuova IMU” nel proseguo della deliberazione.

In particolare, i commi da 748 a 755 dell'art. 1 della citata Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 recano la disciplina delle misure delle aliquote ivi stabilite e della possibilità di modifica delle stesse.

Con la Legge di Bilancio dell'anno 2021 n. 178 del 30.12.2020 gli interventi legislativi in materia di imposizione locale hanno riguardato l'introduzione di:

- una riduzione, disciplinata al comma 48, della “Nuova IMU” pari al 50% della stessa per i soggetti AIRE titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia per una sola unità immobiliare posseduta in Italia ad uso abitativo non locata e non concessa in comodato;
- esenzioni, disciplinate al comma 599, dal versamento della “Nuova IMU” per quei soggetti che maggiormente hanno subito gli effetti delle misure di contenimento imposte per fronteggiare la pandemia da Covid-19.

A decorrere dall'anno d'imposta 2022 la citata Legge n. 160/2019 aveva disposto, proprio con decorrenza 1.1.2022, l'esonero dal pagamento della “Nuova IMU” per i cosiddetti “beni merce” soggetti a pagamento nel biennio 2020-2021.

La proprietà immobiliare in Italia dei soggetti Aire ha subito diverse modifiche nel corso degli anni, si è passati dalla assimilazione all'abitazione principale in vigore fino al 2015 per tutti i soggetti Aire proprietari di immobili abitativi non locati, ad una assimilazione all'abitazione principale negli anni 2016/2019 limitata ai soli soggetti Aire già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, alla completa abolizione di tale assimilazione nell'anno 2020, anno in cui tutti i soggetti Aire hanno versato l'imposta ad aliquota ordinaria, per finire con l'introduzione dall'anno 2021 della riduzione d'imposta sopra descritta riservata ai soggetti Aire titolari di pensione erogata dal paese di residenza. Dal 2016 quindi, i soggetti Aire che non percepiscono la pensione dal paese di residenza ma dall'Italia ed i soggetti Aire che pensionati non sono, hanno corrisposto l'imposta municipale propria ad aliquota ordinaria ancorché l'immobile abitativo sito in Italia non fosse né locato né concesso in comodato.

L'Amministrazione comunale, a partire dall'anno 2022, ritiene doveroso intervenire introducendo tra le tipologie di aliquota una fattispecie riservata ai soggetti Aire che non possono beneficiare della riduzione d'imposta prevista dalla vigente normativa, a condizione che sia applicata per una sola unità immobiliare abitativa sul territorio italiano unitamente ad una pertinenza per tipologia (C06-C02-C07), e che la stessa unità abitativa risulti non locata e non concessa in comodato a terzi. L'aliquota agevolata viene fissata nella misura del 6 per mille

<b>Tipologia</b>	<b>NUOVE ALIQUOTE</b>
ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSO e RELATIVE PERTINENZE	<b>6.0 per mille</b>
IMMOBILI AD USO ABITATIVO PROPRIETA' A.T.E.R. E RELATIVE PERTINENZE	<b>9.9 per mille</b>
IMMOBILI AD USO ABITATIVO PROPRIETA' SOGGETTI A.I.R.E. CHE NON BENEFICIANO DELLA RIDUZIONE D'IMPOSTA E RELATIVE PERTINENZE –	<b>6,0 per mille</b>
IMMOBILI AD USO ABITATIVO LOCATI A CANONE CONCORDATO E RELATIVE PERTINENZE	<b>9.1 per mille</b>

ALTRI FABBRICATI	<b>11.4 per mille</b>
AREE EDIFICABILI	<b>11.4 per mille</b>
IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CATEGORIA CATASTALE D	<b>11.4 per mille</b>
IMMOBILI CATEGORIA CATASTALE C01:  SFITTI OPPURE A CONDIZIONE CHE IL SOGGETTO PASSIVO IMU SIA ANCHE IL GESTORE DELLA ATTIVITA' IVI ESERCITATA	<b>10.6 per mille</b>  <b>10.6 per mille</b>
IMMOBILI CATEGORIA CATASTALE C01 LOCATI	<b>11.4 per mille</b>
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	<b>1.0 per mille</b>
TERRENI AGRICOLI	<b>9.1 per mille</b>

Si precisa, infine, che, a decorre dall'anno 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alla "Nuova IMU" devono essere inserite nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre di ogni anno, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre; tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva, e dunque conferisce efficacia alle deliberazioni medesime, le cui previsioni decoreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Si propone, pertanto, al Consiglio Comunale l'approvazione delle Aliquote della Nuova IMU per l'anno 2022, argomento che i signori Consiglieri hanno avuto modo di esaminare perché inserito nel fascicolo agli atti del Consiglio".

Aperta la discussione, nessun consigliere chiede di intervenire.

Dopo di che,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita e condivisa la proposta come formulata dal relatore;

Vista la legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27.12.2019;

Vista la legge di Bilancio 2021 n. 178 del 30.12.2020;

Visto l'articolo 53, comma 216, della Legge n. 388 del 23.12.2000, che stabilisce, tra l'altro, il termine per approvare le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, indicando che detti provvedimenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

Visto l'art. 108 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, in materia di maggiorazione ex-Tasi;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare Permanente I – Affari Istituzionali, ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune – Finanze Bilancio – Commercio – Trasporti in data 20.12.2021;

Preso atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 267/2000;

Considerato che la presente deliberazione deve essere dichiarata immediatamente eseguibile, in quanto propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione;

Con voti n. 10 favorevoli e n. 4 astenuti (Pasetto, Pieropan, Sartori e Sterle), su n. 14 consiglieri presenti, espressi per alzata di mano:

### **DELIBERA**

1. di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che, nella determinazione delle aliquote, l'Ente si è avvalso della facoltà di maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili di cui all'art. 1, comma 677, della Legge 147/2013 nella stessa misura già deliberata per gli anni dal 2015 al 2019 pari allo 0,8 per mille;
3. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "Nuova IMU" da applicare nell'anno 2022 riportate nella seguente tabella:

<b>Tipologia</b>	<b>NUOVE ALIQUOTE</b>
ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSO e RELATIVE PERTINENZE	<b>6.0 per mille</b>
IMMOBILI AD USO ABITATIVO PROPRIETA' A.T.E.R. E RELATIVE PERTINENZE	<b>9.9 per mille</b>
IMMOBILI AD USO ABITATIVO PROPRIETA' SOGGETTI A.I.R.E. CHE NON BENEFICIANO DELLA RIDUZIONE D'IMPOSTA E RELATIVE PERTINENZE –	<b>6,0 per mille</b>
IMMOBILI AD USO ABITATIVO LOCATI A CANONE CONCORDATO E RELATIVE PERTINENZE	<b>9.1 per mille</b>
ALTRI FABBRICATI	<b>11.4 per mille</b>
AREE EDIFICABILI	<b>11.4 per mille</b>
IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CATEGORIA CATASTALE D	<b>11.4 per mille</b>
IMMOBILI CATEGORIA CATASTALE C01:  SFITTI OPPURE A CONDIZIONE CHE IL SOGGETTO PASSIVO IMU SIA ANCHE IL GESTORE DELLA ATTIVITA' IVI ESERCITATA	<b>10.6 per mille</b>  <b>10.6 per mille</b>
IMMOBILI CATEGORIA CATASTALE C01 LOCATI	<b>11.4 per mille</b>
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	<b>1.0 per mille</b>
TERRENI AGRICOLI	<b>9.1 per mille</b>
IMMOBILI DEFINITI "BENI MERCE"	<b>2.3 per mille</b>

4. di dare atto che le suddette aliquote avranno decorrenza dal 1.01.2022;
5. di dare atto che i soggetti Aire, diversi dai beneficiari della riduzione d'imposta, devono rispettare le seguenti condizioni per beneficiare della aliquota deliberata:
  - l'aliquota agevolata può essere applicata ad una sola unità immobiliare su tutto il territorio italiano;
  - l'immobile deve essere esclusivamente ad uso abitativo e relative pertinenze nella misura di una per tipologia catastale C06-C02-C07;
  - l'immobile abitativo non deve essere locato né concesso in comodato a terzi;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del federalismo fiscale, con le modalità in premessa indicate, conferendo efficacia alla medesima.

Con separata e successiva palese votazione di n. 10 favorevoli e n. 4 astenuti (Pasetto, Pieropan, Sartori e Sterle), su n. 14 consiglieri presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di darvi esecuzione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE**  
Maddalena Zorzin

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Pasquale Finelli